

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria⁽³⁾, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania⁽⁴⁾, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni formaggi di cui al codice NC 0406, entro i limiti di determinati quantitativi;

considerando che il regolamento (CE) n. 365/94 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto dai suddetti accordi per i prodotti lattiero-caseari nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1994;

considerando che i protocolli aggiuntivi⁽⁶⁾ agli accordi interinali firmati dalla Comunità e dai due paesi summenzionati prevedono, a decorrere dal 1° luglio 1994, una riduzione supplementare del prelievo del 20 %; che è dunque necessario prevedere talune modalità di applicazione a tal riguardo;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione, ferme restando le

disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia dell'origine del prodotto; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁸⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un'aliquota unica di riduzione;

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di formaggi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 15, paragrafo 4 degli accordi interinali tra la Comunità europea e la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi dei prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997, i quantitativi di cui all'allegato I sono ripartiti come segue nell'arco dell'anno:

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre,
- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.